

Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

DELIBERAZIONE N. **363** DEL **26 LUG 2017**

OGGETTO: Deliberazione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati. Proroga, per il periodo dall'1/04/2017 al 31/07/2017, del contratto, stipulato con Terme di Genova S.r.l., per prestazioni di assistenza termale. Provvedimenti conseguenti (autorizzazione di spesa: € 15.000,00=).

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta dei Direttori della Struttura Complessa Cure Primarie e della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 545 del 01/06/2006, ad oggetto "*Approvazione requisiti di autorizzazione, accreditamento e di attribuzione dei livelli tariffari per gli stabilimenti termali*", la Regione Liguria ha stabilito i requisiti per le strutture ed i parametri per le prestazioni di assistenza termale;
- Terme di Genova S.r.l. gestisce l'omonima struttura sita nel comune di Mele (GE), Frazione di Acquasanta, ed è l'unico soggetto sul territorio di questa Azienda accreditato per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale, limitatamente alle terapie inalatorie;
- in particolare, la suddetta struttura risulta munita di autorizzazione rilasciata con provvedimento del Comune di Genova n. 2 del 05/01/2010 e già accreditata per le terapie inalatorie in forza di deliberazione di Giunta della Regione Liguria n. 962 del 05/08/2010;
- la medesima struttura ha presentato istanza ai competenti Uffici di ARS Liguria ed è a tutt'oggi in corso il procedimento per il rinnovo del suddetto accreditamento istituzionale;
- al fine di ridurre il fenomeno della mobilità passiva, con deliberazione n. 83 dell'08/02/2011, questa Azienda ha stipulato, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del Decreto legislativo 30/12/1992, n.502, un contratto annuale con Terme di Genova S.r.l., finalizzato all'ottenimento di prestazioni di assistenza termale, limitatamente alle terapie inalatorie, onde assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- il suddetto contratto è venuto a naturale scadenza il 24/01/2012;
- in forza di successivi atti deliberativi, e da ultimo con deliberazione n. 30 del 28/01/2016, integrata con deliberazione n. 268 del 05/05/2016, questa Azienda ha autorizzato la stipula di nuovi contratti di analogo contenuto, l'ultimo dei quali è venuto a scadenza il 24/01/2017;
- il sopra richiamato contratto, giunto a naturale scadenza il 24/01/2017, è stato prorogato, con deliberazione aziendale n.13 del 26/01/2017, per il periodo dal 25/01/2017 al 31/03/2017, nelle more della riorganizzazione del sistema sanitario regionale secondo le prescrizioni di cui alla Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 ("*Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria*");

- con deliberazione n.43 del 8/05/2017, A.Li.Sa, tra l'altro:

- ha approvato il documento, allegato sub A) alla medesima deliberazione, recante “*Modalità applicative del programma operativo*”, che contiene le ulteriori indicazioni, integrazioni e specificazioni esecutive del programma operativo in materia di attività contrattuale, individua questa Azienda quale Ente capofila, incaricato di gestire alcuni accordi contrattuali in nome e per conto di A.Li.Sa, e fornisce alle Aziende sanitarie interessate l'indicazione del rispetto, in sede di stipula dei contratti, delle indicazioni previste nel documento medesimo da intendersi vincolanti per tutte le parti contrattuali e per tutte le Aziende Sociosanitarie del Servizio Sanitario Regionale;
- ha approvato gli schemi tipo di contratto, comprensivi di scheda budget e scheda indicatori di qualità assistenziale, per l'area sociosanitaria (n. 5 schemi tipo per aree Anziani, Disabili, Psichiatrici, Dipendenze e AIDS) e per l'area sanitaria (n. 1 schema tipo per area ambulatoriale e ospedaliera);
- ha dato atto che, con la sottoscrizione dei nuovi accordi contrattuali, le strutture che erogano prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale accettano le tariffe *ratione temporis* vigenti;
- ha stabilito che le determinazioni relative a regolazioni di assenze, pazienti psichiatrici e disabili ultrasessantacinquenni e dotazione del personale nelle strutture sociosanitarie sulla base dei minutaggi riferiti ai posti accreditati effettivamente occupati, come espressamente indicate nel suddetto documento, allegato sub A) alla medesima deliberazione, saranno direttamente ed immediatamente applicabili a tutti i soggetti gestori, essendosi gli stessi impegnati, in sede di stipula dei contratti, in essere o scaduti, ad apportare agli stessi tutte le modifiche introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività;
- ha definito, in considerazione della complessità delle procedure attuative di revisione dell'attuale sistema di offerta privata accreditata sanitaria e sociosanitaria e della numerosità dei soggetti coinvolti nelle relative necessarie attività di elaborazione e condivisione dei contenuti innovativi alla base della nuova regolazione degli assetti contrattuali, la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei nuovi contratti al 1° luglio 2017, con la precisazione che il budget indicato per ciascun soggetto erogatore è assegnato per l'intera annualità 2017 e che il sistema di regressione tariffaria è applicato anch'esso su base annuale;
- ha ridefinito al 30/06/2017, nelle more dell'avvio delle nuove modalità contrattuali, gli effetti giuridici ed economici dei previgenti accordi contrattuali, con la precisazione che il budget 2017 per ciascun soggetto erogatore è quello indicato nella scheda budget allegata al nuovo schema contrattuale e che il sistema di regressione tariffaria sarà comunque applicato su base annuale;

- con deliberazione n. 56 del 15/06/2017, A.Li.Sa:

- ha dato atto che, nelle more delle attività propedeutiche alla sottoscrizione degli schemi contrattuali, approvati con la richiamata deliberazione n. 43 del 8/05/2017, sono pervenute, da parte di diversi soggetti erogatori, osservazioni e richieste di modifica/integrazione dei loro contenuti;
- ha, conseguentemente, ritenuto opportuno avviare una analisi valutativa, eventualmente anche attraverso l'attivazione di specifici tavoli tecnici di confronto, finalizzati alla condivisione, con i soggetti interessati, dei contenuti contrattuali oggetto di osservazioni ed al superamento, in tempi brevi, di interpretazione degli stessi non coerenti con lo spirito dei provvedimenti adottati da A.Li.Sa. medesima;
- ha considerato che le tempistiche richieste da detta attività di approfondimento sono prevedibilmente non compatibili con quelle individuate dalla sottoscrizione dei contratti in oggetto;
- ha, conseguentemente, ritenuto di sospendere provvisoriamente l'efficacia della precedente deliberazione n. 43 del 8/05/2017, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di approfondimento di cui sopra e, comunque, non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo di sospensione;

- con deliberazione n. 72 del 11/07/2017, A.Li.Sa:

- ha dato atto che sono state espletate le attività valutative, previste dalla precedente propria deliberazione n.56 del 15/06/2017, in merito alle osservazioni e richieste pervenute da parte di diversi soggetti erogatori e associazioni di categoria;
- ha, in particolare, evidenziato che, in esito alle attività valutative espletate ed alle risultanze emerse da tale momento di confronto, sono stati individuati i contenuti della deliberazione n.43/2017 e dei relativi allegati che necessitano di precisazioni/integrazioni/modificazioni al fine di superare interpretazioni degli stessi non coerenti con lo spirito del provvedimento adottato;
- ha, conseguentemente, modificato e integrato i contenuti, nella parte motiva e nel dispositivo, della suddetta propria deliberazione n. 43/2017, come di seguito:

parte dispositiva punto 5 “[...] definire, in considerazione della complessità delle procedure attuative di revisione dell’attuale sistema di offerta privata accreditata sanitaria e sociosanitaria e della numerosità dei soggetti coinvolti nelle relative necessarie attività di elaborazione e condivisione dei contenuti innovati alla base della nuova regolazione degli assetti contrattuali, la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei citati contratti al 1° agosto 2017, con la precisazione che il budget indicato per ciascun soggetto erogatore è assegnato per l’intera annualità 2017 e che sarà applicato il sistema di regressione tariffaria”;

parte dispositiva punto 6 [...] ridefinire al 31 luglio 2017, nelle more dell’avvio delle nuove modalità contrattuali, gli effetti giuridici ed economici dei previgenti accordi contrattuali, con la precisazione che il budget 2017 per ciascun soggetto erogatore è quello indicato nella scheda budget allegata al nuovo schema contrattuale e che sarà applicato il sistema di regressione tariffaria”;

- ha ritenuto, altresì, di sostituire integralmente il documento recante “Modalità applicative del programma operativo” (Allegato sub A alla deliberazione n. 43 del 8/05/2017) con la nuova versione del medesimo documento allegata sub A alla stessa deliberazione n. 72 del 11/07/2017;
- ha ritenuto, inoltre, di sostituire integralmente gli schemi tipo di contratto per le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, comprensivi di scheda budget e scheda indicatori di qualità assistenziale (allegati B1, B2, B3, B4, B5 e B6 alla sopra citata deliberazione di A.Li.Sa. n. 43/2017) con la nuova versione dei medesimi documenti, allegata sub B1, B2, B3, B4, B5 e B6 alla stessa deliberazione di A.Li.Sa. n. 72 del 11/07/2017;
- ha dato atto che le restanti determinazioni, contenute nella propria deliberazione n. 43 del 8/05/2017, non sostituite dalla deliberazione n. 72 del 11/07/2017 in oggetto, si intendono confermate

Dato atto che, con provvedimento deliberativo in corso di adozione, questa Azienda prende formalmente atto, recependone i contenuti, delle suddette deliberazioni di A.Li.Sa. n.43 del 8/05/2017 come modificata dalla n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e dei relativi allegati;

Ritenuta, per tutto quanto sopra, la necessità:

- di recepire formalmente le disposizioni di cui alla richiamata deliberazione di A.Li.Sa. n.72 del 11/07/2017 in merito all’autorizzazione dell’ulteriore proroga tecnica, per il periodo dall’1/04/2017 al 31/07/2017, del contratto, stipulato con Terme di Genova S.r.l., per prestazioni di assistenza termale, già prorogato, con deliberazione aziendale n.13 del 26/01/2017, per il periodo dal 25/01/2017 al 31/03/2017;
- di prendere formalmente e specificamente atto che, trattandosi di modifiche introdotte con provvedimento regionale e, segnatamente, con la deliberazione di A.Li.Sa. n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati, le determinazioni della stessa afferenti gli accordi contrattuali in proroga, per essi espressamente previste nelle modalità applicative ed ulteriori specificazioni del documento allegato sub A) “*Modalità applicative del programma operativo*” alla medesima deliberazione di A.Li.Sa. n.72/2017, sono direttamente ed immediatamente applicabili a tutti i soggetti gestori;
- di rinviare a successivo provvedimento l’autorizzazione alla stipula del nuovo contratto, a decorrere dal 1/08/2017, con Terme di Genova S.r.l. per prestazioni di assistenza termale, sulla base del relativo schema tipo allegato sub B6 alla deliberazione di A.Li.Sa. n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati, con ogni conseguenziale provvedimento;

Preso atto che, con note di posta elettronica ID 53726364 del 24/05/2017 e ID 54682510 del 19/07/2017, agli atti della Struttura Complessa Affari Generali, la Struttura Complessa Cure Primarie ha quantificato, in complessivi € 15.000,00=, i costi derivanti dalla proroga del contratto per prestazioni di assistenza termale in oggetto, per il periodo 01/04/2017 - 31/07/2017, come previsto dalla deliberazione n. 72 del 11/07/2017;

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;


Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


- 1) di recepire formalmente le disposizioni di cui alla richiamata deliberazione di A.Li.Sa. n.72 del 11/07/2017 in merito all'autorizzazione dell'ulteriore proroga tecnica, per il periodo dall'1/04/2017 al 31/07/2017, del contratto, stipulato in forza di deliberazione aziendale n. 30 del 28/01/2016, integrata con deliberazione n. 268 del 05/05/2016, con Terme di Genova S.r.l., per prestazioni di assistenza termale, già prorogato, con deliberazione aziendale n.13 del 26/01/2017, per il periodo dal 25/01/2017 al 31/03/2017;
- 2) di prendere formalmente e specificamente atto che, trattandosi di modifiche introdotte con provvedimento regionale e, segnatamente, con la deliberazione di A.Li.Sa. n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n.56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati, le determinazioni della stessa afferenti gli accordi contrattuali in proroga, per essi espressamente previste nelle modalità applicative ed ulteriori specificazioni del documento allegato sub A) "*Modalità applicative del programma operativo*" alla medesima deliberazione di A.Li.Sa. n.72/2017, sono direttamente ed immediatamente applicabili a tutti i soggetti gestori;
- 3) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, calcolati sulla base di quelli già indicati, con note di posta elettronica ID 53726364 del 24/05/2017 e ID 54682510 del 19/07/2017, dalla Struttura Complessa Cure Primarie, per il periodo 1/04/2017 al 31/07/2017, ammontano a presunti complessivi € 15.000,00=, da registrarsi sul Conto n. 135.060.025 del Bilancio 2017, mediante autorizzazione n. *153/1*;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione alla stipula del nuovo contratto, a decorrere dal 1/08/2017, con Terme di Genova S.r.l. per prestazioni di assistenza termale, sulla base del relativo schema tipo allegato sub B6 alla deliberazione di A.Li.Sa. n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati, con ogni conseguenziale provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), nonché alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di competenza;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

7) di dare, infine, atto che la presente deliberazione è composta da numero 5 (cinque) pagine.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Carlo BOTTARO)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Luigi BERTORELLO)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Paolo CAVAGNARO)



Visto

per conformità alle direttive ed indirizzi aziendali
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI
(Dr.ssa Daniela DALL'AGATA)




Visto


per conformità alle direttive ed indirizzi aziendali
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO GIURIDICO
(Avv. Rosa PLACIDO)



IL DIRETTORE
S.C. CURE PRIMARIE
(Dr. Lorenzo BISTOLFI)




IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)



Visto per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)



Pubblicata all'Albo dalla data
31 LUG. 2017

Il Responsabile

